



CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 58 del 14/04/2015

ORIGINALE

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 52

Del 14.06.2015

OGGETTO: Atto di indirizzo relativamente al servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Benevento

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>
Zollo Giuseppe	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti.....⁹.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.*

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ...

Il sottoscritto Assessore alle Finanze

PREMESSO

CHE da mesi il rapporto fiduciario con la Gosaf, la trasparenza e le garanzie che dovrebbero sottendere la conduzione di ogni appalto, nel rispetto di quanto disposto dalla referente normativa nonché dal Capitolato e dal contratto che nello specifico lo disciplina, sono venuti meno ;

CHE frequenti sono state le richieste di motivazioni, già dopo qualche mese dall'avvio del Servizio, in merito all'esiguità degli incassi registrati e ad una percentuale di riscossione oltremodo deludente: svariati, in ragione di ciò, gli incontri e le note in cui si chiedevano chiarimenti atti a "giustificare", con dettagliati report esplicativi delle procedure adottate, la scarsa operatività, gli insufficienti risultati prodotti e il mancato incremento (nonostante il decorrere dei mesi e le profuse garanzie di un miglioramento) di una riscossione, foriera di dati poco significativi;

RILEVATO CHE per un Ente locale i risultati del coattivo sono fondamentali, atteso che sugli incassi di tale attività si fonda il *maximum* delle entrate, gli esiti poco considerevoli delle procedure adottate, raggiunti su un lasso di tempo notevole, e il danno che ne poteva derivare all'Ente, avevano già, alle lunghe, indotto ad uno stato di malcontento sul *modus operandi* della Società.

VISTO CHE la società con nota prot. 18 del 17 Febbraio 2015 palesava diverse difficoltà gestionali ed uno stato di crisi finanziaria dettata dall'onerosità dei costi da sostenere nella prosecuzione dell'insistente appalto. Tra le riportate doglianze si rappresentava che il consuntivo del conto economico Gosaf aveva evidenziato una perdita pari ad € 335.000,00; che il valore del fatturato raggiunto, rispetto a quello presuntivo del contratto, era stato pari al 40% di quello previsto; che dall'inizio del 2014, atteso che l'incidenza del personale rispetto al fatturato delle attività poste in essere aveva assunto livelli non più sostenibili, la Società aveva inteso adottare nuove politiche gestionali per riportare l'incidenza sul fatturato entro valori che consentissero di preservare i livelli occupazionali. Si rammentava nella predetta nota la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto la Società portando ad un provvedimento di sequestro preventivo di tutti i beni da parte dell'Autorità giudiziaria, con la nomina di un Amministratore Giudiziario; si manifestavano le evidenti criticità del momento, data la mancanza di disponibilità liquide, che non consentivano, allo stato, il regolare e tempestivo pagamento degli emolumenti al personale in carico, inducendo la Società ad avviare ricorso alla cassa integrazione con riduzione delle ore lavorative dei propri dipendenti, stante la difficoltà di mantenimento in servizio dei medesimi, nonostante la prevista clausola di salvaguardia.

Si rappresentava, altresì, che il motivo principale del mancato accostamento del risultato economico alle previsioni contrattuali sarebbe stato imputabile soprattutto all'esistenza di numerosi impianti pubblicitari abusivi sul territorio comunale, relativamente ai quali l'Ente non avrebbe mai adottato provvedimenti di rimozione, causando il mancato incasso alla Società nonché nocumento alla medesima e, determinando, altresì, una cospicua perdita di maggiori entrate per l'Ente.

CONSIDERATO che nella citata nota la Società diffidava l'Ente a porre in essere i necessari provvedimenti per la rimozione degli impianti abusivi e consentire il regolare espletamento del servizio di accertamento e

recupero imposta sulla pubblicità nel termine di quindici giorni, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancato adempimento, il contratto ex art. 1454, sarebbe stato risolto di diritto.

CONSIDERATO che si riscontrava a quanto dalla Società assunto, con pec prot. 17816 del 25.02.2015, in cui si riportava estratto della nota prot. 16221/15 del Settore di Polizia Municipale di idonea informativa sul caso: *"...negli ultimi due anni sono stati rinvenuti sul territorio comunale alcuni impianti pubblicitari non autorizzati o per i quali non si è stati in grado di accertare la titolarità. In 48 casi si è proceduto ad elevare verbali per violazione al CDS, in 16 casi verbali per violazione ai regolamenti comunali. In 222 casi si è proceduto alla verbalizzazione per violazione alla normativa sull'affissione di manifesti, ovvero non era il solo manufatto irregolare ma anche l'affissione del manifesto. In 11 casi si è proceduto all'abbattimento del manufatto con gli operai di questo ente, in quanto impiantati su territorio comunale e difettavano di ogni riferimento sulla titolarità. In numerosissime circostanze non è stato possibile procedere oltre, in quanto gli impianti pubblicitari, non risultati regolari, sorgevano su terreni non di questo Ente, pertanto è stato diffidato il proprietario a procedere all'abbattimento".* E si rappresentava inoltre *"... appare evidente che taluni provvedimenti da parte del Settore di competenza sono stati opportunamente posti in essere, risultando, pertanto, infondata la diffida sostanziata nella nota cui si riscontra, nonché pretestuosa l'imputazione di un mancato introito e della conseguenziale difficoltà economica in cui versa Codesta Società, all'inerzia degli organi preposti ai controlli sull'abusivismo"*.

RILEVATO che, al fine di evitare spiacevoli contenziosi, la Società, nella suddetta nota, proponeva la risoluzione consensuale del contratto, con rinuncia alla concessione, garantendo il servizio fino al 01.03.2015;

ATTESO che si riteneva di porre in essere le opportune valutazioni rispetto alla predetta proposta, prendendo atto della rinuncia alla concessione, si riscontrava alla medesima con nota prot. 17816 del 25.02.2015; si rappresentava quindi che quanto prima si sarebbero forniti gli esiti delle predette determinazioni e si significava l'obbligo della Società di garantire il servizio ICP E DPA, che in quanto di pubblico interesse non può essere interrotto, almeno fino al nuovo affidamento, la consegna dei ruoli e la trasmissione di tutte le informazioni cartacee ed informatiche di cui in possesso, nonché di provvedere al versamento di quanto ancora di spettanza dell'Ente, opportunamente rendicontato;

ATTESO, altresì, che comunque, dall'analisi dei fatti esposti dalla Azienda si appalesava l'impossibilità di proseguire il rapporto in essere, anche alla luce degli obblighi assunti con il Piano di Riequilibrio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.08.2014, in corso di istruttoria da parte del Ministero dell'Interno, dato che l'evolversi della situazione di crisi prospettata avrebbe comportato per l'Amministrazione una perdita di maggiori introiti in manifesta inottemperanza alla Delibera di Giunta n. 109 de 22.07.2014 (lotta all'evasione-obiettivi programmatici), posta a base del succitato Piano .

RILEVATO infatti che il contrasto all'evasione fiscale è l'obiettivo cui protende l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire l'esatto adempimento del dettato costituzionale di cui all'art.53, che stabilisce *"tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva"*;

CONSIDERATO CHE infatti tra i vari punti segnalati nella citata Delibera, per il raggiungimento dell'enunciato obiettivo, vi è l'accelerazione del recupero tributi non pagati che sostanzia la necessità che i medesimi siano passati subito a recupero coattivo al massimo entro ventiquattro mesi dall'ultima scadenza prevista per il regolare pagamento;

CONSIDERATO che diverse misure volte al contrasto all'evasione sono state poste in essere dal competente Settore che si sta attivando attraverso un incrocio delle banche dati sia esterne che interne, attraverso una maggiore interazione tra i vari uffici comunali mediante la creazione gruppo di lavoro intersettoriale e circolazione informazioni e attraverso il potenziamento dell'Ufficio Tributi con un incremento della dotazione organica e della attrezzatura informatica;

RITENUTO che ovviamente una gestione poco efficace dell'attività coattiva dovuta ad una crisi aziendale quale quella allo stato paventata dalla Società confligge con gli obiettivi preposti e riportati nel il Piano di Riequilibrio;

CONSIDERATE dunque da un lato le azioni espletate dall'Ente, in manifesta ottemperanza agli impegni assunti per garantire un recupero sempre più incisivo, e dall'altro la percentuale di riscossione estremamente esigua, la scarsa operatività e gli insufficienti risultati prodotti dalla attuale Concessionaria;

RILEVATA pertanto l'inefficienza e l'impossibilità da parte della Concessionaria di assolvere all'incarico assunto, per le evidenti criticità dell'Azienda, anche processuali, i possibili strascichi civili e penali che potevano conseguire ad un atteggiamento autoritativo, e palesandosi l'evidente nocumento per l'Amministrazione nel continuare il rapporto con la stessa, si è ritenuto opportuno valutare di addivenire ad una risoluzione consensuale, provvedendosi ad inviare proposta alla Società via pec in data 17.03.2015, quale si evince dallo schema in allegato;

VISTO che in data 26.03.2015 la Custodia Giudiziaria della Gosaf formulava espressa richiesta alla Procura della Repubblica di autorizzare il legale rappresentante della società a procedere alla risoluzione consensuale del rapporto in essere col Comune di Benevento;

CONSIDERATO che nella suddetta richiesta la Custodia rilevava che *"... non sussiste la concreta possibilità da parte della Gosaf di assolvere all'incarico che ha assunto, per le evidenti criticità che l'Azienda sta attraversando; che, pertanto, tale status quo non potrebbe che portare nocumento all'Amministrazione Comunale nel continuare il rapporto con la stessa"*.

RILEVATO che in data 09.04.2015 è pervenuta dall'avv. di Controparte, Gianfranco Di Sabato, a mezzo PEC nota prot. 30754 di pari data, con cui si comunicava il nulla osta da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica alla predetta richiesta di autorizzazione alla definizione consensuale dei rapporti in corso tra l'Ente e la Società;

CONSIDERATO che in data 10.04.2015 la Società ha richiesto conferma dell'ammontare del debito non versato per il periodo anteriore all'insediamento della Custodia (16.10.2014) a titolo di riscossione coattiva, al fine di poter sottoscrivere polizza fideiussoria definitiva, a cui si è riscontrato positivamente ;

CONSIDERATE le pressanti esigenze di cassa ;

RITENUTO di dover contrastare il timore della caduta in prescrizione di buona parte dei crediti maturati con conseguente danno erariale dell'Ente, intendendosi, invece, procedere in maniera rapida ed efficace alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nei confronti di contribuenti morosi ed inadempienti;

VERIFICATO che all'interno dell'Ente non è possibile, data l'esiguità delle risorse umane, né conveniente sul piano economico, internalizzare la gestione delle entrate ed implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale;

CONSIDERATO che l'eventuale procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione effettuata direttamente dall'Ente rimarrebbe comunque incompleta di tutta la fase finale relativa alle procedure esecutive di riscossione, data la particolare complessità delle stesse e l'impossibilità dell'Ente di procedere, ad esempio, a fermi amministrativi sui veicoli ad iscrizione di ipoteche, a pignoramenti mobiliari ed immobiliari, a vendite all'incanto;

VISTA la necessità di garantire la continuità del Servizio relativo alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni che in quanto di pubblico interesse non può essere interrotto;

RITENUTO quindi opportuno affidare in via sperimentale l'intero procedimento della riscossione coattiva delle entrate tributarie, ivi comprese le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione al C.D.S. ad una Società specializzata nel settore;

CONSIDERATO che si è ricercata una Concessionaria che potesse espletare il Servizio in essere si sono avviate diverse interlocuzioni;

CONSIDERATE le precedenti esperienze negative con le ultime Concessionarie, si è orientata la ricerca verso una Società di elevato standing, che potesse garantire all'Ente affidamento, quindi una Azienda leader nella riscossione coattiva, di comprovata e solida esperienza sul campo a livello nazionale e di incisivo impatto sui contribuenti ingiunti, elementi determinanti per un'attività quale quella di recupero, fondamentale per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende, comunque, fornire adeguata tutela ai dipendenti della Gosaf nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge e di contrattazione collettiva;

VISTA l'impossibilità di procedere all'espletamento di una nuova gara con procedura aperta, dati i tempi ristretti per la prosecuzione del servizio;

CONSIDERATA la possibilità, contemplata nell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, di scegliere il Concessionario di un servizio, procedendo ad una gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti tra soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione di criteri selettivi ;

Tanto premesso e sottoscritto il sottoscritto Assessore alle Finanze,

PROPONE

alla Giunta Comunale di :

- formulare atti di indirizzo al Settore Gestione Economica per addivenire alla risoluzione consensuale con la Gosaf, secondo le indicazioni concordate con la Custodia Giudiziaria ed autorizzate dalla Procura della Repubblica di Benevento, di seguito riportate:
 - la Società dovrà fornire la rendicontazione inerente l'ICP -DPA, relativamente agli incassi maturati nel primo trimestre e fino alla data di chiusura dell'affidamento e versare il minimo garantito, prima rata del 2015, pari ad € 87.500,00 (da corrisponderci ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto) entro il 20 Aprile p.v., salvo conguaglio, qualora la riscossione abbia superato la rata stessa (in


tal caso la ditta dovrà versare le somme previste dall'art. 4 del Contratto rep. 15709 del 28/12/2012 entro il predetto termine);

- la società dovrà obbligarsi a corrispondere la riscossione coattiva relativa al periodo dal 01.09.2014 al 15.10.2014 per un importo pari ad € 25.127,02 entro il termine del 31.12.2015, considerato che per il citato periodo i c/c della Società sono stati oggetto di sequestro preventivo per equivalente da parte della Procura. (Dovrà convenirsi che, per la somma di cui sopra, la società presenti contestualmente alla stipula dell'atto di risoluzione, apposita polizza fidejussoria a garanzia del soddisfo "a prima richiesta");
- la società dovrà corrispondere la riscossione coattiva con la relativa rendicontazione per le mensilità di Febbraio e Marzo 2015, quest'ultima entro il 20 Aprile p.v. (come previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto) ;
- La società dovrà impegnarsi a consegnare eventuali ruoli ancora non posti in esecuzione, gli archivi dei ruoli coattivi, l'archivio ICP e DPA nonché tutte le informazioni cartacee ed informatiche di cui sia in possesso;
- La società dovrà obbligarsi a collaborare con la concessionaria subentrante, a seguito di nuovo affidamento, al fine di garantire un passaggio di consegna che non pregiudichi lo svolgimento del servizio di riscossione e di affissione;
- La società dovrà garantire un periodo provvisorio di apertura dei conti per la riscossione delle partite creditorie (ICP, DPA e riscossione coattiva), per un periodo di 30 gg. dalla chiusura delle attività, ovvero dalla stipula dell'atto di risoluzione; dette somme dovranno essere rendicontate e riversate al Comune di Benevento entro 30 gg. dalla data di chiusura dei conti;
- La società, con la sottoscrizione dell'atto di risoluzione, dovrà dichiarare di rinunciare, ad eventuali procedure giudiziarie e di ritenersi totalmente soddisfatta di qualsivoglia pretesa e spesa derivante dal rapporto contrattuale (Rep. n. 15709 del 28/12/2012);
- Con la stipula dell'atto di risoluzione la società dovrà attestare la conformità delle rendicontazioni trasmesse al Comune con le scritture contabili della società stessa.
- Le parti dovranno darsi reciprocamente atto che il mancato pagamento delle somme come sopra concordate e la mancata trasmissione dei ruoli e di tutto quanto riportato, entro e non oltre i termini sopra descritti, determinerà l'inefficacia dell'atto di risoluzione.

- L'Ente impositore, altresì, dovrà dare atto che, ottenuto l'integrale pagamento delle spettanze e di quanto innanzi concordato, si riterrà totalmente soddisfatto, dichiarando di rinunciare ad eventuali procedure giudiziarie.
- formulare atti di indirizzo per avviare una nuova gara con procedura aperta per il servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Benevento nonché della gestione ordinaria di tutti i tributi non soggetti ad autoliquidazione, predisponendo apposito atto da sottoporre al Consiglio Comunale.
- formulare atti di indirizzo, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, e comunque non oltre un anno, per scegliere il nuovo concessionario mediante procedura di gara informale applicando l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006.

Li

L'Assessore alle Finanze
Dott. Francesco Saverio Coppola



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

Visto l'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.);

Letta la proposta di Deliberazione riguardante l'atto d'indirizzo relativamente al servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Benevento esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Benevento,

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA REGGENTE
EMILIO PORCARO**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20 APR. 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li 20 APR. 2015

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti